

## REGOLAMENTO ELETTORALE

### Articolo 1

(Indizione delle elezioni)

1. Con i modi e i tempi previsti dallo Statuto e/o dai regolamenti interni il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a convocare l'Assemblea ordinaria per le elezioni delle cariche sociali.

### Articolo 2

(Commissione elettorale)

1. Alle varie operazioni presiede una "Commissione elettorale" composta da 3 (tre) membri. Per l'esplicazione del proprio mandato, la Commissione elettorale sarà assistita dalla Segreteria dell'associazione.

2. I 3 (tre) membri della Commissione elettorale sono nominati nel rispetto dell'alternanza di genere dal Consiglio di Presidenza Nazionale, che può sceglierli anche tra i non iscritti. La Commissione elettorale non può essere composta né da membri uscenti di organi elettivi né da candidati a organi elettivi.

3. La Commissione elettorale deve essere nominata entro il 31 gennaio 2022 con Delibera del Consiglio di Presidenza Nazionale.

### Articolo 3

(Designazione delle candidate e dei candidati)

1. La designazione delle candidate e dei candidati eleggibili per il rinnovo delle cariche negli organi sociali è effettuata a mezzo di liste spontanee.

2. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 (cinquanta) soci appartenenti ad almeno 3 (tre) regioni per il Consiglio di Presidenza Nazionale, da almeno 10 (dieci) soci appartenenti ad almeno 2 (due) regioni per il Collegio dei Probiviri, da almeno 5 (cinque) soci per il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Le liste devono essere depositate presso AssoCounseling tra il 7 febbraio 2022 e il 28 febbraio 2022.

4. Non si può appartenere a più liste concorrenti. Non è possibile candidarsi per più di un organo sociale. Uno stesso socio non può proporre e sottoscrivere più liste per il medesimo organo sociale.

### Articolo 4

(Liste)

1. Le liste contenenti cognome, nome e codice iscrizione delle candidate e dei candidati, dovranno essere validate e dichiarate ammissibili dalla Commissione elettorale.

2. Ogni lista deve fare riferimento all'organo sociale per il quale si propone: Consiglio di Presidenza Nazionale, Collegio dei Probiviri (Commissione Deontologica), Collegio dei Revisori dei Conti.

AssoCounseling			Regolamento Elettorale R18				
Data Emissione	14/03/2014	Data Revisione	10/12/2021	Indice Revisione	Rev. 3	Pag.	1 di 3

3. Ciascuna lista deve contenere i nomi delle candidate e dei candidati, nel numero previsto dallo Statuto vigente all'atto della presentazione.
4. Le liste in riferimento al Consiglio di Presidenza Nazionale dovranno inoltre essere accompagnate da un sintetico programma che ne descriva indirizzo politico-professionale, proposte e linee guida per il mandato per il quale ci si candida.
5. Le liste saranno siglate in riferimento all'organo sociale per il quale si candidano e numerate progressivamente, per la loro univoca identificazione. La numerazione sarà attribuita sulla base cronologica di deposito.
6. Le liste verranno pubblicate a cura della Segreteria sul sito dell'associazione, nella parte riservata ai soci.

#### Articolo 5

##### (Versamento quote sociali)

1. Proponenti, candidati e votanti dovranno essere in regola con i pagamenti dovuti all'associazione per l'anno in corso.

#### Articolo 6

##### (Cause di esclusione)

1. Dalle liste concorrenti ammesse alle elezioni dalla Commissione elettorale saranno depennati d'ufficio i nomi di quelle candidate e di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 5 del presente Regolamento o che, comunque, risultassero esclusi dall'elenco degli iscritti.
2. Le candidate e i candidati depennati d'ufficio dovranno essere sostituiti in egual numero, a cura dei proponenti la lista, entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvenuta comunicazione di esclusione.
3. Qualora non sia possibile effettuare tale sostituzione, la lista andrà automaticamente a decadere.

#### Articolo 7

##### (Votazioni)

1. Il diritto di voto può essere esercitato sia in presenza presso un seggio fisico sia attraverso meccanismi di voto a distanza.
2. Il Consiglio di Presidenza Nazionale, con apposita delibera, stabilisce le modalità di voto e la finestra temporale entro la quale esercitare tale diritto.
3. Ogni socio esprime il proprio voto su 3 (tre) diverse schede, ognuna in riferimento a uno dei 3 (tre) organi sociali elettivi: Consiglio di Presidenza Nazionale, Collegio dei Probiviri (Commissione Deontologica), Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Ogni socio può votare per una sola lista.

Articolo 8  
(Validità delle elezioni)

1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti e il numero delle liste candidate.

Articolo 9  
(Parità di voti)

1. Qualora due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Articolo 10  
(Proclamazione dei risultati)

1. I risultati delle votazioni saranno proclamati dal/dalla Presidente uscente durante l'Assemblea e comunicati tempestivamente a tutte le socie e a tutti i soci per email nonché attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'associazione.

2. La graduatoria dei voti attribuiti ai non eletti verrà conservata dalla Segreteria dell'associazione.

Articolo 11  
(Ricorso)

1. Qualsiasi contestazione, in materia elettorale, è risolta dalla Commissione elettorale, alla quale va rivolto il ricorso.

2. Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a una nuova elezione per gli organi sociali.